

CIRCOLARE NOVEMBRE 2020

Prossime scadenze:

- **16 novembre 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 novembre 2020:** versamento della terza rata riferibile all'anno 2020 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 novembre 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 novembre 2020:** versamento dei secondi acconti d'imposta anno 2020;
- **30 novembre 2020:** termine per la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva del terzo trimestre 2020;
- **30 novembre 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di ottobre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **30 novembre 2020:** termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2019;
- **10 dicembre 2020:** trasmissione all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770/2020 relative all'anno d'imposta 2019.

Servizi Professionali Srl

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate-Riscossione

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto" (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della "Definizione agevolata".

Di seguito le indicazioni fornite:

- **Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi**, è stata disposta la sospensione **fino al 31 dicembre 2020** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati **entro il 31 gennaio 2021**.
- **Sospensione notifiche e pignoramenti**, è stata estesa **fino al 31 dicembre 2020** anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 "Rilancio" (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore. A decorrere dal 1° gennaio 2021 riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
- Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della "Definizione agevolata" ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
- **Rottamazione e "saldo e stralcio"**, resta **confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020** entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

Servizi Professionali Srl

Decreto "Ristori": incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto "Decreto Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto "Rilancio".

In sintesi riportiamo le misure comprese nel decreto.

- È previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, **alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto**, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. **Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Le quote sono differenziate per settore economico, rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L'importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. L'importo del contributo non può comunque essere superiore a € 150.000. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Servizi Professionali Srl

- Vengono altresì stanziati ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli artt. 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad **agenzie di viaggio e tour operator**.
- Sono stanziati ulteriori risorse anche per il **fondo destinato al sostegno delle librerie**, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
- Viene istituito un apposito **Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
- Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell'ultimo D.P.C.M. indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene **esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.
- Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- È prevista una **indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali**.
- È prevista un'**indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020**, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., **in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI), il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
- È prevista un'**ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo** che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti.
- È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
- È **esteso al periodo d'imposta 2021 il "bonus vacanze"**.

Servizi Professionali Srl

Novità per ammortizzatori sociali e gestione del personale in azienda

Il provvedimento D.L. 137/2020, "a valle" del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19 (da qui, la dicitura "Ristori").

Ammortizzatori sociali

Vengono previste **ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria**, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire **tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021**. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane, ex art. 1, comma 2, D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

- **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un periodo massimo di **4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Servizi Professionali Srl

Gestione del personale in azienda

Modificando l'art. 21-bis, del D.L. n. 104/2020, si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo **smart working** non solo se il figlio con meno di 16 anni (prima il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza**.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come cambia il blocco ai licenziamenti

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" dispone che **fino al 31 gennaio 2021**:

- resta precluso l'avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- resta, altresì, **preclusa al datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **la facoltà di recedere dal contratto per GMO** e restano altresì sospese le procedure in corso, ex art. 7, L. n. 604/1966.

Le preclusioni e le sospensioni ai suddetti licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di recessi motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa,
- nelle **ipotesi di accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Servizi Professionali Srl

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: come e perché è importante consultarlo

Il [Registro Nazionale degli Aiuti di Stato](#) è lo **strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria**, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea.

Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.

Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell'aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche "visure" che riportano l'elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell'aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.

Il Registro contiene, l'elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti.

Nella sezione [Trasparenza degli Aiuti Individuali](#), accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.

Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell'impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l'indicazione degli aiuti presenti nel Registro.

È opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti "de minimis", ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di "impresa unica" (come definita, tra gli altri, dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di "impresa unica".

Attenzione, però, perché (come precisato nella [Faq 3.3](#)) resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di "de minimis" ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.

Servizi Professionali Srl

Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una [check list](#) per aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1° gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito ufficiale.

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.